



04 /01/2024

DIR 3/2024

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica (MASE)  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione II - Rischio Rilevante e  
Autorizzazione Integrata Ambientale  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**OGGETTO:** Vostra Nota Prot. 206005.15-12-2023 avente ad oggetto ***"90/14415 - Procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A., sito nei Comuni di Taranto e Statte. Richiesta integrazioni documentali"***. OSSERVAZIONI E ISTANZA DI RIESAME.

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nota di cui in oggetto (**Allegati 1, 2 e 3**) con cui Codesto Spett.le Ministero chiede ad Acciaierie d'Italia S.p.A. ("**AdI**" o "**la Società**") di *"trasmettere le integrazioni documentali indicate dalla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC con nota del 29/ 11/2023 prot. CIPPC/1774 (allegato 1) e dal Ministero della Salute con nota acquisita il 12 12/2023 al prot. MASE/203488 (allegato 2), nei modi e nei termini ivi indicati, questi ultimi decorrenti dal ricevimento della presente"*.

Tale nota precisa che *"qualora entro i termini indicati codesta Società non depositi la documentazione integrativa richiesta, l'istanza si intenderà ritirata. Resta salva la facoltà del Gestore di richiedere una proroga del termine, corredata da motivate e documentate ragioni, per la presentazione della citata documentazione, dandone tempestiva comunicazione alla scrivente e proponendo al contempo la data entro cui la documentazione integrativa sarà inviata"*.

Nell'imminenza della scadenza del primo termine per le integrazioni documentali richieste (31.12.2023), la Società si è vista costretta a proporre ricorso al TAR Lazio avverso la nota di Codesto Spett.le Ministero Prot. 206005.15-12-2023. Il TAR Lazio-Roma, con decreto n. 8369/2023, ha accolto l'istanza di concessione di misura cautelare monocratica richiesta dalla Società e ha fissato, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

La Società, con la presente nota, intende formulare una richiesta di riesame dei termini imposti per la presentazione delle integrazioni e intende altresì esporre alcune considerazioni preliminari in merito alle richieste ricevute.

\*

**1. INTEGRAZIONI DOCUMENTALI INDICATE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AIA-IPPC:  
CHIARIMENTI E RICHIESTA DI RIESAME**

La Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC nella nota del 29/ 11/2023 prot. CIPPC/1774, ricevuta da AdI in data 15.12.2023 formula **numerosissime richieste di integrazione documentale**, ivi incluse **102 richieste di integrazione** con riferimento ai 21 interventi per i quali AdI ha previsto nei propri cronoprogrammi il completamento degli studi nel periodo 2023 – 2025. In particolare l'ultima richiesta racchiude anche tutte le osservazioni del pubblico che necessitano uno studio attento finalizzato ad un puntuale riscontro. Quindi in realtà le richieste di integrazioni sono molto superiori al centinaio.

La nota, che richiama l'articolo 29 *ter* e l'articolo 29 *octies* del D.Lgs. 152/06, precisa che *“qualora entro i termini indicati codesta Società non depositi la documentazione integrativa richiesta, l'istanza si intenderà ritirata”*.

Orbene, con riferimento a tale precisazione, si deve far presente che Codesto Spett.le Ministero aveva già, nell'ambito del presente procedimento di riesame, con nota prot. 39343 del 15 marzo 2023, formulato richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 29 *ter* precisando che *“Ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4, del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i., qualora entro il termine indicato, codesta Società non depositi la documentazione completa degli elementi richiesti, l'istanza si intenderà ritirata”*.

A seguito della presentazione dei documenti richiesti, Codesto Spett.le Ministero, con nota prot. 68863 del 5 maggio 2023, avviava il procedimento, rendendo disponibili al pubblico le informazioni.

Dunque, la norma di cui all'articolo 29 *ter* comma 4 - che prevede l'archiviazione in caso di mancata presentazione delle integrazioni - riguarda una **fase già conclusa** del procedimento e non può trovare applicazione rispetto alla presente fase che segue, peraltro, le osservazioni del pubblico.

Ciò premesso, in relazione alle richieste di integrazione ricevute, la Società tiene a chiarire quanto segue:

- (i) Richieste di integrazione rispetto a cui la Società, sulla base di un esame preliminare, ritiene di poter dare riscontro entro i termini imposti.**

Sulla base del preliminare esame effettuato, AdI ritiene di essere in grado di provvedere a fornire riscontro nei termini imposti alle richieste di integrazione documentale relative ai seguenti punti:

- 6 (flussi di massa 2022);
- 7 (valutazione emissioni visibili);
- 8 e 9 (chiarimenti su valvole bleeders);
- 12 (info su eventi anni passati);
- 13.b, 13.c, 13.d, 13.e, (metodologie stima emissioni diffuse);
- 14 e 15 (torce);
- 16 (chiusura nastri e torri);
- 19 (apertura cappellotti)
- 20 (SME);
- 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, (gestione rifiuti);
- 57 (energia);
- 97, 98, 100, 101 (rumore).

(ii) **Richieste di integrazione documentale al 31 dicembre 2023 ed entro 30 giorni dalla ricezione (i.e. entro il 14 gennaio 2024) rispetto a cui si rende necessaria una proroga.**

Numerose richieste di integrazione documentale (oltre 30) sono caratterizzate da una scadenza estremamente ravvicinata e cioè il 31 dicembre 2023 o 30 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione (i.e. il 14 gennaio 2024).

Come detto, l'irragionevolezza dei termini concessi – unita all'indicazione della sostanziale archiviazione del procedimento in caso di superamento dei medesimi termini – ha reso necessaria la presentazione di un ricorso al TAR con richiesta di misure cautelari anche monocratiche volte a sospendere l'efficacia della nota ministeriale in oggetto.

Quanto al termine del 31 dicembre 2023, si deve inoltre notare che lo stesso non è coerente con la norma che Codesto Spett.le Ministero pone alla base della propria richiesta. L'art. 29 ter comma 4 prevede infatti espressamente che il termine per le integrazioni non possa essere inferiore a 30 giorni.

In via generale, poi, la richiesta di integrare la documentazione entro termini di 15 giorni o 30 giorni che rappresentano, il primo, un termine inferiore a quello minimo previsto per legge ed il secondo, appunto, il termine minimo previsto, appare irragionevole e privo di proporzionalità tenuto conto delle tempistiche che hanno caratterizzato il presente procedimento. Tale richiesta

viene infatti formulata dopo oltre 10 mesi dalla presentazione dell'istanza e ad oltre 7 mesi dalla formale comunicazione di avvio del procedimento da parte del MASE.

Ebbene, se tale tempistica da parte dell'amministrazione è giustificata - si immagina - dalla complessità della documentazione, la medesima complessità caratterizza a sua volta gli adempimenti richiesti al gestore. Non si vede come possa essere ragionevole che l'amministrazione impieghi mesi per valutare quali integrazioni richiedere per poi imporre alla Società di provvedere con termini inferiori a quelli previsti per legge o nei termini minimi previsti, senza considerare in alcun modo la complessità delle richieste.

Sotto altro profilo, con riferimento a svariate richieste di integrazione, la Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC richiama il fatto che il termine imposto sarebbe coerente con i cronoprogrammi presentati dalla Società. Ebbene, anche in relazione a tale aspetto, è evidente che il silenzio serbato dalle autorità sulla procedura di riesame AIA nel corso del 2023 ha avuto necessariamente un grande impatto sulle attività che la Società avrebbe potuto, nel frattempo, avviare. In mancanza di qualsivoglia riscontro o indicazione da parte del MASE, AdI non ha potuto infatti attivare tutte le attività di progettazione che rappresentano costi per milioni di euro.

Infine, la coincidenza del periodo festivo incide anch'essa negativamente sulla possibilità di evadere nei termini le richieste ricevute.

Per ciascuna richiesta di integrazione del MASE, sussistono ragioni specifiche che rendono evidente l'irragionevolezza dei termini imposti (cfr. **Allegato 4**).

Le richieste di integrazioni contenute nel documento del MASE del 15 dicembre 2023 possono sostanzialmente dividersi in due macrocategorie: **(a)** la prima categoria è caratterizzata da richieste che vertono sugli interventi impiantistici proposti dal gestore; **(b)** la seconda invece è caratterizzata da richieste connesse a valutazioni ambientali su emissioni in atmosfera, utilizzo delle torce, riuso e ricircolo delle acque oltre che sulla gestione dei rifiuti.

#### **Sub (a)**

Per le richieste riguardanti gli interventi impiantistici è importante evidenziare l'inaccettabilità di termini che vanno da 15 giorni sino a sei mesi perché il riscontro alle stesse deve necessariamente prevedere interventi di terzi rispetto ad AdI.

In particolare, considerando l'esempio delle richieste riguardanti le attività da realizzarsi su AFO5, si evidenzia come per questi oggi siano in corso le attività di pre-ingegneria basate sulle specifiche tecniche AdI. Per fare ciò AdI ha proceduto con le assegnazioni di ordini a vari fornitori tra cui il principale è la società Paul Wurth. La pre-ingegneria si è resa necessaria al fine di

ottenere una fotografia puntuale dello stato delle fondazioni, degli ancoraggi e delle strutture esistenti nell'ottica di una possibile futura riutilizzazione per il nuovo AFO5. I risultati di tali verifiche consentiranno il corretto dimensionamento degli interventi di rinforzo necessari per ospitare i futuri equipaggiamenti anche nell'ottica dell'applicazione delle nuove norme tecniche di costruzione nel 2018.

Solo al termine di queste attività si potranno assegnare, sempre a fornitori specializzati, ordini puntuali per la progettazione finale ed esecutiva di tutti gli interventi. Questo processo doveva iniziare a valle della pubblicazione della nuova autorizzazione AIA che si considerava potesse essere disponibile ad agosto del 2023, quindi tutti i termini di avvio devono essere riconsiderati. Senza il completamento delle attività suddette è impossibile ottenere le informazioni per la redazione dei cronoprogrammi di dettaglio oggi richiesti dal MASE entro il 31 dicembre 2023.

Basti pensare che solo per adempiere a delle corrette procedure di gare di appalto necessitano almeno 3 mesi a valle del termine delle attività in corso sulla pre-ingegneria. Dopo la assegnazione degli ordini bisognerà permettere al fornitore aggiudicatario l'accesso in sito per le attività di rilevazione in campo, che per un impianto complesso come AFO5 richiederebbero almeno un paio di mesi. Poi si potrebbe iniziare con la redazione di progetti e subito dopo con la stesura dei cronoprogrammi di dettaglio.

Praticamente, come però già segnalato nel cronoprogramma generale allegato all'istanza di AIA del febbraio 2023, servirebbero almeno 15 mesi per le fasi di emissioni ordini e progettazione.

Quanto detto sopra è applicabile a tutta una serie di richieste formulate dal MASE con la nota del 15 dicembre. Più precisamente le richieste di tale natura sono di seguito riportate con l'indicazione dei numeri identificativi presenti proprio nella nota MASE: 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 48, 53, 54 e 55.

Illegittimo è dunque il termine previsto al **31 dicembre 2023**, in relazione al **punto 1, lett. a e b** (richiesta, per AFO5, di uno studio complessivo con cronoprogrammi complessivo e di dettaglio per singola attività e richiesta di studi di fattibilità di tutti gli interventi).

#### **Sub (b)**

Situazione del tutto simile si viene a realizzare anche per la seconda macrocategoria di richieste e cioè quelle connesse ad approfondimenti di carattere ambientale o proprie della modulistica AIA. Va evidenziato come per evadere questo tipo di richieste, come ad esempio per gli studi richiesti per la valutazione delle acque reflue depurate dai depuratori civili di Taranto gestiti dalla Regione, dei quali il Gestore dello stabilimento siderurgico non può avere assolutamente nessuna informazione, sia assolutamente necessario il ricorso a fornitori esterni specializzati. Anche per questo tipo di attività va applicata la medesima procedura di appalto descritta sopra

per poi passare agli incontri tecnici, ai sopralluoghi e quindi alla stesura della documentazione richiesta dal MASE. Non è pensabile, almeno per le richieste più articolate, una tempistica di evasione inferiore ai 9 mesi.

Quanto detto sopra è applicabile a tutta una serie di richieste formulate dal MASE con la nota del 15 dicembre. Più precisamente le richieste di tale natura sono di seguito riportate con l'indicazione dei numeri identificativi presenti proprio nella nota MASE: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102.

Altrettanto illegittime sono anche le seguenti richieste per gli specifici motivi qui indicati:

- **punto 1, lett. c**, la ricorrente ritiene che la richiesta sia da non ritenersi applicabile ad un altoforno, in quanto le fasi di processo descritte sono proprie di una cokeria (per questo motivo la stessa è da ritenersi non applicabile);
- **punto 1, lett. d**, la ricorrente rileva come il benzene non sia un inquinante connesso alla produzione di ghisa da Altoforno come desumibile anche dal BREF I&S. Infatti proprio la tabella 6.2 del BREF riporta i dati in uscita dall'altoforno e la frase sottostante rimanda alle tabelle immediatamente a seguire (da 6.3 a 6.6 per le principali fasi di altoforno) per gli inquinanti tra cui non compare il benzene;
- **punto 25**, la ricorrente dovrà predisporre un documento che conterrà le informazioni previste alle lettere da a) a k-r) e sta valutando l'assegnazione di un incarico ad un professionista esterno anche per l'effettuazione dei rilievi finali e la redazione degli ultimi disegni;
- **punto 54**, ad oggi, è in corso la preparazione dello studio organico richiesto e la riorganizzazione delle informazioni già disponibili. La società sta provvedendo a verificare quanto puntualmente richiesto alla lettera f) e ad una ulteriore attività di laboratorio per la caratterizzazione qualitativa del refluo;
- **punto 55**, ad oggi è in corso la preparazione dello studio organico richiesto ed alla riorganizzazione delle informazioni già disponibili. La società sta provvedendo a verificare quanto puntualmente richiesto alla lettera c).

Parimenti illegittimo è il termine al **14 gennaio 2024**, in relazione:

- al **punto 5**, si tratta di un intervento realizzato per il quale la ricorrente provvederà alla programmazione delle fasi di avviamento e messa a regime per le quali saranno redatte le necessarie comunicazioni, in considerazione delle necessità impiantistiche e le fasi di lavoro;

- al **punto 21**, si tratta di un intervento realizzato per il quale sono da ultimare alcune attività connesse all'installazione di cartellonistica identificativa del punto di emissione oltre che il rilievo delle coordinate del nuovo camino. In considerazione del carico di lavoro degli impianti sarà anche programmata l'attività di avviamento e messa a regime.

Queste saranno debitamente comunicate come previsto dalle norme, considerando i carichi di lavoro cui saranno soggetti gli impianti produttivi;

- ai **punti 49, 50, 51 e 52**, l'attività di aggiornamento è in corso anche con l'ausilio dei consulenti esterni che hanno collaborato alla redazione della istanza di rinnovo dell'AIA;

- al **punto 53**, ad oggi è in corso la preparazione dello studio organico richiesto ed alla riorganizzazione delle informazioni già disponibili. La società sta provvedendo a verificare quanto puntualmente richiesto alla lettera c).

**Alla luce di tutto quanto sopra, si formula istanza di riesame dei termini imposti in relazione alle richieste di integrazione indicate nella tabella allegata alla presente (cfr. Allegato 4), chiedendo che gli stessi siano fissati con una tempistica idonea a consentire effettivamente l'adempimento di quanto richiesto da parte della Società.**

\*

## **2. SULLA RICHIESTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI PRODURRE UNA VIS ENTRO UN TERMINE DI 90 GIORNI**

Il Ministero della Salute con nota del 12.12.2023 chiede che *“il proponente integri la documentazione presentata con la Valutazione dell'impatto sanitario dell'opera (VIS), da redigersi secondo le Linee Guida adottate con decreto del Ministero della salute 27 marzo 2019 entro 90 giorni dal ricevimento della nota di richiesta integrazioni”*.

Ebbene, AdI ribadisce che la valutazione di impatto sanitario (VIS) non risulta applicabile al caso di specie.

Il Decreto 27 marzo 2019 con cui sono state approvare le linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS) richiamate dal Ministero della Salute precisa all'articolo 3 che le stesse *“si applicano ai procedimenti relativi ai progetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 [...]”*.



L'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 152/06 prevede che la valutazione di impatto sanitario ("VIS") debba essere trasmessa unitamente alla documentazione necessaria alla valutazione di impatto ambientale soltanto in relazione a ben determinate tipologie di progetti e segnatamente:

- le raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
- le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.

La Società non ha presentato istanza per alcuno di tali progetti e dunque la VIS non può trovare applicazione. Né tantomeno le disposizioni speciali relative allo stabilimento di Taranto prevedono la presentazione della VIS.

Il legislatore ha infatti introdotto, rispetto allo stabilimento, un *corpus* di norme speciali che disciplinano gli aspetti sanitari ed in particolare la procedura di Valutazione del Danno Sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207 e i relativi criteri metodologici dettati dal decreto del 24 aprile 2013. La disciplina sulla VDS applicabile allo Stabilimento dispone che ASL, ARPA ed ARESS, provvedano alla redazione, con aggiornamento almeno annuale e quindi indipendentemente da qualsiasi procedura di VIA, di una valutazione del danno sanitario (VDS) in riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, tra cui rientra il medesimo Stabilimento. Alla luce degli esiti della VDS, la Regione può chiedere di attivare un riesame dell'AIA.

Il legislatore ha quindi espressamente valutato il tema sanitario rispetto allo stabilimento, dettando una disciplina speciale, in ogni caso prevalente sulle previsioni generali, oltre che capace di escluderne la relativa applicazione nel presente caso.

Infine, vale la pena far presente che, anche laddove la VIS fosse applicabile - il che non è - il termine di 90 giorni per la presentazione della stessa non appare ragionevole.

Infatti, la VIS richiede la definizione di un quadro emissivo dello stabilimento per valutarne successivamente le ricadute atmosferiche con l'elaborazione di mappe (per ciascun inquinante d'interesse) da realizzarsi con software e competenze specialistiche.

Nell'ambito del procedimento di riesame ai sensi del Decreto Direttoriale MATTM n.188 del 27 maggio 2019, sono stati definiti gli scenari emissivi ante-operam e post-operam per una produzione di 6 milioni di tonnellate di acciaio all'anno; la definizione di tali scenari, approvati da ISPRA e MASE, è avvenuta nel periodo di tempo tra il giugno 2019 e luglio 2022.



Per dare corso ad una VIS, sarebbe necessario che venisse dapprima approvato uno scenario emissivo (come appunto fatto dal MASE) che si riferisca ad una produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio all'anno (post-operam); tali dati furono inviati con nota AMI dir. 536/2019 nell'ambito del suddetto procedimento ma non sono finora stati validati da ISPRA e MASE, non essendo stata ancora definita la VDS per il post operam a 6 milioni di tonnellate d'acciaio all'anno.

Per quanto detto, la VIS dovrebbe essere realizzata dopo la conclusione di una procedura di approvazione dello scenario emissivo ad 8 milioni da parte del MASE, procedura per la quale non è possibile definire tempi certi. Solo successivamente a tale approvazione, il Gestore potrebbe, avvalendosi di consulenti, procedere alla VIS, che comporterebbe non meno di un anno di lavoro.

\*

### **3. ULTERIORI CONSIDERAZIONI**

La Società coglie infine l'occasione per esporre alcune osservazioni in merito alle richieste ricevute, riservandosi di integrarle a seguito di una disamina puntuale delle richieste medesime.

- In merito alla richiesta numero 47, si chiede a Codesto Spett.le MASE di voler specificare i contenuti della richiesta, in quanto la stessa risulta generica;
- in merito alla richiesta numero 1 relativa ad AFO 5 con cui si chiede di individuare interventi per la riduzione/mitigazione/abbattimento di altri inquinanti, oltre le polveri, quali ad esempio i VOC, in particolare per le fasi/sezioni impiantistiche caratterizzate da maggior emissioni diffuse/fuggitive (caricamento, sfornamento, intasamento canale gas, porte, ecc.) si fa presente che la richiesta non è applicabile ad un altoforno in quanto le fasi di processo descritte sono proprie di una cokeria. E' dunque impossibile fornire le integrazioni richieste;
- in merito alla richiesta numero 1 relativa ad AFO 5 con cui si chiede di valutare il carico emissivo correlato alla riattivazione dell'AFO5, anche in relazione all'aumento dell'incremento di emissioni di benzene registrati dalle centraline di monitoraggio interne allo stabilimento, si fa presente che il benzene non è un inquinante connesso alla produzione di ghisa da altoforno come desumibile anche dal BREF I&S. Infatti proprio la tabella 6.2 del BREF riporta i dati in uscita dall'altoforno e la frase ad essa sottostante rimanda alle tabelle immediatamente a seguire (da 6.3 a 6.6 per le principali fasi di altoforno). Queste tabelle elencano gli inquinanti caratteristici le emissioni da

altoforno e tra questi non compare il benzene. Si rende dunque impossibile fornire le integrazioni richieste;

- con specifico riferimento ai sottoprodotti, il punto n. 50 della nota del 15.12.2023 chiede di *“fornire gli estremi del procedimento amm.vo con cui la lista dei sottoprodotti riportati a pag. 9/10 dell’Allegato A21, è stata integrata con i sottoprodotti “P. Loppa di fornire gli estremi del procedimento amm.vo con cui la lista dei sottoprodotti riportati a pag. 9/10 dell’Allegato A21, è stata integrata con i sottoprodotti “P. Loppa di altoforno - Q. Solfato di ammonio - R. Catrame - S. Ossido di ferro LAF - T. Matte di zinco - U. Cadute nuove di lavorazione”.* Ebbene, tale richiesta è illegittima e non può essere adempiuta in quanto, in piena coerenza con la disciplina applicabile, ADI non ha posto in essere alcun procedimento amministrativo per integrare *“la lista dei sottoprodotti riportati a pag. 9/10 dell’Allegato A21”;*
- con riferimento alla richiesta di cui al punto 52 *“di fornire, con riferimento a ciascun sottoprodotto, uno specifico ed esaustivo dossier sottoprodotto che fornisca prova, in ogni dettaglio, del rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 184-bis del D.lgs. 152/2006 / D.M. 264/2016”*, si osserva che il D.M. 264/2016 introduce procedure volontarie a beneficio del produttore/detentore e non può esserne imposto il rispetto al fine della qualifica di un determinato materiale come sottoprodotto;
- con riguardo all’affermazione secondo cui *“nell’istanza il Gestore propone 46 nuovi interventi. Di questi 46 interventi, il Gestore prevede la definizione di uno studio intorno al 2030 per 25 interventi in merito ai quali il GI prende atto della programmazione del Gestore e ritiene che allo stato attuale non sia necessario procedere con la richiesta di integrazioni. Pertanto le richieste di integrazioni e/o di presentazione di alcuni studi/progetti riguarderanno i 21 interventi per i quali il Gestore ha previsto nei propri cronoprogrammi il completamento degli studi nel periodo 2023-2025”* (cfr. relazione della Commissione AIA trasmessa con nota MASE 15.12.2023, prot. 206005, **Allegato 2**), la Società prende atto del fatto che per 25 dei 46 nuovi interventi oggetto di riesame dell’AIA Codesta Amministrazione ritiene che non sia necessario procedere con la richiesta di integrazioni.

\*\*\*\*\*

Alla luce di tutto quanto sopra, si formula

#### **ISTANZA DI RIESAME**

affinché codesto Spett.le Ministero voglia:

- 1) **rideterminarsi sulle scadenze indicate negli allegati alla propria nota del 15.12.2023, prot. 206005 per le richieste di integrazione**, fissando una tempistica idonea a consentire effettivamente l'adempimento di quanto richiesto da parte della Società, secondo una tempistica che tenga conto delle indicazioni proposte nella tabella allegata (**Allegato 4**);
- 2) **stralciare la richiesta di VIS**, in quanto, per legge, non occorre acquisire una VIS nell'ambito del riesame dell'AIA dello Stabilimento Ilva;
- 3) **tenere comunque conto**, in sede di riesame, di tutte le considerazioni sopra indicate ai paragrafi 1, 2 e 3.

Distinti saluti.



Acciaierie d'Italia S.p.A.  
Stabilimento di Taranto

*Il Gestore*

Ing. *Vincenzo Dimastromatteo*



Allegati:

- 1) nota MASE 15.12.2023, prot. 206005;
- 2) allegato 1 alla nota MASE 15.12.2023, prot. 206005;
- 3) allegato 2 alla nota MASE 15.12.2023, prot. 206005;
- 4) tabella riepilogativa delle richieste di integrazione avanzate dall'Amministrazione contenente anche la proposta di nuove date di scadenza per far fronte agli adempimenti.